



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 132

Monselice, 18-11-2020

Oggetto: NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' DI MONSELICE IN APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 151 DEL 12/11/2020

IL SINDACO

PREMESSO:

- ❖ che il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di sei mesi;
- ❖ che con dichiarazione dell'1/3/2020 l'organizzazione mondiale della sanità ha classificato l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- ❖ che con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si ispirano fondamentalmente al principio del distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio del virus;
- ❖ che, con successive ordinanze del Ministero della salute e del capo del Dipartimento della Protezione Civile, sono state prescritte disposizioni attuative delle citate norme;
- ❖ con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitaria;

VISTI:

- ❖ il D.L. 7/10/2020 n. 125, "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti è d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";
- ❖ il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- ❖ l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 141 del 17 ottobre 2020 con la quale sono state approvate ulteriori misure per lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 9 del D.P.C.M. 13/10/2020;
- ❖ il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- ❖ il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- ❖ il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

PRESO ATTO:

- ❖ che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con ordinanza n. 151 del 12/11/2020 ha introdotto ulteriori disposizioni per il distanziamento sociale ed il contrasto dell'assembramento di persone la cui efficacia è stabilita dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio;
- ❖ che nella citata Ordinanza il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, al punto a.4 ha disposto il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
 - a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
 - b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
 - c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
 - d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'legato 9 del D.P.C.M. 3/11/2020.

CONSIDERATE:

- ❖ la necessità, per poter proseguire nello svolgimento dei mercati settimanali, di attuare le misure riportate nella citata O.P.G.R. n. 151 del 12/11/2020;
- ❖ l'esperienza maturata nella scorsa primavera in occasione delle precedenti limitazioni normative allo svolgimento dei mercati;
- ❖ la necessità di raggruppare il mercato nelle aree dove il controllo degli accessi, il distanziamento sociale e il rispetto del divieto di assembramento sono meglio garantiti in relazione alla conformazione e alle caratteristiche dei siti, nonché alle forze dell'ordine necessarie a garantire il rispetto delle norme di cui all'OPGR n. 151 del 12/11/2020;
- ❖ la disponibilità di uno spazio sufficiente in P.zza Ossicella in grado di accogliere la quasi totalità degli operatori ambulanti titolari di posteggio presenti al mercato del venerdì, fatta eccezione per gli operatori del settore ittico e della gastronomia che per ragioni sanitarie devono essere mantenuti in aree lontane dagli edifici;

RITENUTO conseguentemente di individuare le seguenti misure:

- a) individuazione delle seguenti aree in cui potrà svolgersi il mercato del venerdì:
 - ❖ piazza Ossicella
 - ❖ via Argine destro (attigua ai giardini).

Le aree di vendita dovranno essere opportunamente delimitate mediante l'apposizione di transenne e/o altri accorgimenti che impediscano il passaggio tra i banchi di vendita.

Tutti i posteggi di Piazza San Marco e Vittoria, compresi quelli liberi, verranno temporaneamente sospesi. I titolari di posteggio di Piazza San Marco e Vittoria verranno temporaneamente trasferiti, secondo la graduatoria di anzianità, nei posteggi liberi di Piazza Ossicella.

Nel caso in cui nei giorni di mercato i posteggi di Piazza Ossicella e via Argine destro si rendessero liberi verranno assegnati agli operatori precari che partecipano alla spunta.

- b) La delimitazione dovrà prevedere un unico varco per l'ingresso ed un separato varco per l'uscita del pubblico.
- c) Dovrà essere garantita la sorveglianza in modo da controllare il rispetto delle distanze sociali previste dalla normativa e del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita.
- d) Dovranno essere applicate le disposizioni riportate scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'legato 9 del DPCM 3/11/2020

RAVVISATA la contingibilità e l'urgenza di disporre, a tutela della salute pubblica locale, la regolamentazione temporanea dello svolgimento del mercato adeguandola alle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'ottobre 2020 e recepite nell'allegato 9 del DPCM 3/11/2020;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che prevede in capo al Sindaco, quale autorità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a tutela della propria comunità locale;

CONSIDERATO CHE:

- ❖ l'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 prevede la possibilità di adozione di misure ulteriormente restrittive in relazione a situazioni di aggravamento del rischio, anche da parte dei Sindaci, nell'ambito dell'attività di loro competenza, purchè non siano in contrasto con le misure statali e non incidano sulle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- ❖ con il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 è stato modificato l'articolo 1, comma 9, del D.L. 33/2020 prevedendo la proroga fino al 31/01/2021 della possibilità del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpretazionale;

ORDINA

con decorrenza dalla data odierna e sino al 22 novembre 2020 (termine di cessazione dell'efficacia della Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12/11/2020 fatte salve eventuali proroghe disposte dalla Regione) che il mercato si svolga secondo le seguenti modalità:

1) mercato settimanale del venerdì:

a) individuazione delle seguenti aree in cui potrà svolgersi il mercato:

- ❖ piazza Ossicella,
- ❖ via Argine destro (attigua ai giardini).

Le aree di vendita dovranno essere opportunamente delimitate mediante l'apposizione di transenne e/o altri accorgimenti che impediscano il passaggio tra i banchi di vendita.

Tutti i posteggi di Piazza San Marco e Vittoria, compresi quelli liberi, verranno temporaneamente sospesi. I titolari di posteggio di Piazza San Marco e Vittoria verranno temporaneamente trasferiti, secondo la graduatoria di anzianità, nei posteggi liberi di Piazza Ossicella.

Nel caso in cui nei giorni di mercato i posteggi di Piazza Ossicella e via Argine destro si rendessero liberi verranno assegnati agli operatori precari che partecipano alla spunta.

- b) La delimitazione dovrà prevedere un unico varco per l'accesso ed un separato varco per l'uscita del pubblico.
- c) Dovrà essere garantita la sorveglianza in modo da controllare il rispetto delle distanze sociali previste dalla normativa e del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita.
- d) Dovranno essere applicate le disposizioni riportate nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'ottobre 2020 e recepite nell'legato 9 del DPCM 3.11.2020.

2) la Polizia Locale e le altre forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

L'inosservanza del presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

La presente ordinanza viene:

- ❖ pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.

e comunicata a

- ❖ operatori economici dei mercati.
- ❖ Comando di Polizia Locale.
- ❖ Stazione Carabinieri di Monselice.
- ❖ Dirigente Area Affari Generali –SUAP.
- ❖ Protezione Civile.

IL SINDACO
avv. Giorgia Bedin



